Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

MODALITÁ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN MATERIA

di

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio dei sindaci N. 17/2026

Art. 1 Trasformazione a tempo parziale del rapporto in essere a tempo pieno

1. Ogni anno l'Amministrazione, di concerto con le Organizzazioni sindacali aziendali, rende disponibili posti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno, arrotondato per eccesso all'unità superiore, secondo le seguenti tipologie:
   a. con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti od in alcuni giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale)
   b. con articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese o con la concentrazione della stessa in determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale).
2. L'Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione temporale della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
3. Il Segretario, previa valutazione della compatibilità organizzativa, può accogliere richieste in deroga al limite di cui al primo comma.
4. La trasformazione del rapporto di lavoro opera dal 1° gennaio di ciascun anno. Alla scadenza della trasformazione temporanea si ripristina il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 2 Requisiti ed esclusioni

1. Possono chiedere la trasformazione temporanea o non temporanea, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano maturato presso l'Amministrazione un'anzianità di servizio di ruolo di almeno due anni, ivi compreso il servizio svolto con assegnazione in comando nonché il servizio prestato presso altri Enti nel caso di trasferimento mediante istituto della mobilità, fatta salva la trasformazione per gravi motivi di cui al successivo art. 11.
2. Il requisito del superamento del biennio di anzianità deve essere maturato entro la data di scadenza del termine annuale di presentazione delle domande.

Art. 3 Domande di trasformazione. Modalità e termini di presentazione

1. Le domande per la trasformazione, temporanea o non temporanea, del rapporto di lavoro vanno prodotte, utilizzando il MODELLO A, al Protocollo generale della Comunità della Valle di Cembra entro le ore 12 del giorno 30 settembre di ogni anno. Sulle domande stesse, il Responsabile del Servizio di assegnazione del dipendente appone in calce la propria firma per presa visione.
2. Il Responsabile del servizio di assegnazione del dipendente, successivamente alla formazione della graduatoria, sia per le domande accolte per effetto dell'approvazione della graduatoria stessa e rientranti nel limite di cui all'art. 1, comma 1, sia per le domande accolte in deroga a tale limite, esprime il parere relativo all'orario, alla tipologia ed all'articolazione richiesti nonché alla compatibilità organizzativa della tipologia stessa ed alla temporaneità o meno nel caso di accoglimento in deroga.
3. Le domande spedite a mezzo posta devono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione dell'istanza fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Per le domande spedite a mezzo posta elettronica ai fini dell'ammissione fa fede la data e l'ora di spedizione della e-mail all'ufficio protocollo della Comunità della Valle di Cembra.

4. Le domande vanno corredate dei documenti o degli atti sostitutivi, qualora previsti dalle vigenti norme in materia di autocertificazione, comprovanti le situazioni personali e/o familiari che danno titolo all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria.
5. Nella domanda il dipendente deve indicare:
   a. la prestazione lavorativa che intende richiedere, tenuto conto che la stessa può corrispondere, per le trasformazioni temporanee e non temporanee da un minimo di 14 ad un massimo di 32 ore settimanali;
   b. la durata e la tipologia di tempo parziale richiesta, tra quelle di seguito specificate:
      - prestazione ridotta in tutti o in alcuni giorni lavorativi (**tempo parziale** orizzontale);
      - prestazione concentrata in alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi dell'anno (**tempo parziale verticale)**
      - l'articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito della tipologia richiesta.
6. Per il tempo parziale orizzontale l'orario di lavoro è assegnato sulla base delle articolazioni praticabili nell'ambito della disciplina dell'orario di lavoro con riferimento al personale che fruisce della flessibilità; per il personale con orario rigido l'articolazione va indicata nel modulo di domanda. Per il tempo parziale verticale il dipendente, nel periodo di presenza in servizio, è tenuto al rispetto dell'orario d'obbligo previsto per il restante personale a tempo pieno.

Art. 4 Valutazione titoli e documentazione

1. Ove le richieste eccedano i posti disponibili, viene compilata una graduatoria per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, formata sulla base dei seguenti titoli e punteggi:
   a. dipendente disabile ai sensi della legge 68/99 (si considera una percentuale di invalidità superiore al 60%) o dipendente in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie punti 12
   b. assistenza a familiare (o affine), di 1° o 2° grado, disabile o in particolari condizioni psico-fisiche o affetta da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti che necessitano di assistenza:
      - se convivente punti 10
      - se non convivente punti 8
   c. per ogni figlio:
      - per ogni figlio frequentante la scuola media inferiore e comunque fino al compimento del 15° anno di età punti 5
      - per ogni figlio frequentante la scuola elementare punti 4
      - per ogni figlio in età prescolare (fino al termine della scuola dell'infanzia) punti 3
   d. compimento del 55° anno di età (o superamento) nell'anno di riferimento della richiesta di trasformazione punti 2
   e. viene assegnato un punto aggiuntivo per ogni figlio in presenza di un solo genitore secondo le risultanze dello stato di famiglia anagrafico.

2. A parità di punteggio hanno preferenza i dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a., quindi quelli che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b., indi quelli che si trovano nelle

condizioni della lettera c. in relazione al numero decrescente di figli e così via nell'ordine. In caso di ulteriore parità di punteggio hanno preferenza i dipendenti che non hanno possibilità di svolgere le mansioni in smartworking ovvero chi ha maggiore anzianità di ruolo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. La documentazione richiesta per comprovare i titoli posseduti che concorrono a formare il punteggio di graduatoria per la trasformazione del rapporto è quella di seguito riportata:
   a. disabilità ai sensi della L. 68/99: certificazione di invalidità civile
   b. dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche o affetti da gravi patologie: certificazione dello specialista competente nella patologia di cui soffre il dipendente;
   c. per ogni familiare disabile o in particolari condizioni psico-fisiche o affetto da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti:
      - certificazione rilasciata dallo specialista competente nella patologia di cui soffre il familiare o certificazione della struttura sanitaria presso la quale il familiare è in terapia o attestazione della competente Commissione dell'Azienda sanitaria provinciale per i servizi sanitari rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992;
      - autocertificazione dello stato di famiglia se persona convivente;
      - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante parentela/affinità della persona assistita se non convivente;
   d. per ogni figlio: autocertificazione;
   e. compimento o superamento del 55° anno di età: acquisita d'ufficio.
4. I titoli che danno luogo a punteggio, ai fini della compilazione della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 5 Formazione della graduatoria

1. La graduatoria dei richiedenti la trasformazione del rapporto di lavoro, la cui formazione si sia resa necessaria per una eccedenza di richieste rispetto al numero di posti disponibili, è approvata con determinazione del Segretario generale entro il 31 ottobre.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro è effettuata in ordine di graduatoria, fatti salvi gli adeguamenti proposti dal Responsabile della struttura di appartenenza in relazione alle esigenze organizzative della struttura stessa.
3. Il dipendente, utilmente collocato in graduatoria, può ritirare la domanda entro 10 giorni dall'approvazione della stessa.

Art. 6 Trasformazione del rapporto di lavoro e sottoscrizione del contratto

1. Il dipendente, utilmente collocato in graduatoria o la cui domanda sia stata accolta in deroga da parte del Segretario, salvo che non ritiri la domanda entro il termine di cui al precedente articolo 5, è tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale dal 1° gennaio successivo. Nel contratto individuale di lavoro è indicata la tipologia dell'orario assegnata al dipendente.
2. Ad avvenuto inquadramento del dipendente, la sottoscrizione del contratto di trasformazione a tempo parziale del rapporto da parte del dipendente interessato avviene presso l'ufficio personale entro il 31 dicembre.

3. Il dipendente che ottiene la trasformazione del rapporto di lavoro deve fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle ferie maturate prima della trasformazione stessa.

Art. 7 Trasformazione del rapporto a tempo parziale già in essere

1. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, di durata non temporanea, è possibile chiedere l'aumento temporaneo del proprio orario lavorativo presentando domanda, entro i termini di cui all'art. 3, sul modello B allegato.
2. La trasformazione è attuata con la sottoscrizione di nuovo contratto individuale di lavoro nei termini prescritti.
3. Il passaggio ad un nuovo orario di lavoro settimanale temporaneo può essere chiesto a fronte dell'esistenza di posti disponibili nella figura professionale rivestita, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative della struttura di appartenenza e delle risorse di organico assegnate alla struttura stessa sulla base del piano annuale inserito nel bilancio di previsione e della disponibilità finanziaria.
4. Per la trasformazione di cui al comma 3, ove le richieste eccedano i posti disponibili, viene formulata una graduatoria con le priorità date dai seguenti titoli:
    - minore reddito medio ponderato del nucleo familiare del triennio precedente;
    - maggiore idoneità alla mansione specifica, come certificata dal medico competente in sede di visita periodica.
5. La graduatoria, così compilata, avrà valenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza della domanda.
6. Nella graduatoria hanno preferenza, a parità di punteggio, i dipendenti con maggiore anzianità di servizio di ruolo alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro è effettuata in ordine di graduatoria, fatti salvi gli adeguamenti proposti dal Responsabile della struttura di appartenenza in relazione alle esigenze organizzative della struttura stessa.
8. Il dipendente, utilmente collocato in graduatoria, può ritirare la domanda entro 10 giorni dall'approvazione della stessa.

Art. 8 Distribuzione della prestazione lavorativa nel tempo parziale orizzontale

1. La prestazione giornaliera ridotta è resa, per il personale con orario flessibile, sull'intera settimana lavorativa in fascia oraria mattutina o pomeridiana o in fascia mattutina e pomeridiana, sulla base delle articolazioni praticabili nell'ambito della disciplina dell'orario di lavoro. La valutazione della compatibilità della fascia oraria indicata dal dipendente con le esigenze funzionali di servizio è riservata al Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente medesimo. L'eventuale valutazione della non compatibilità deve essere motivata ed accompagnata dalla diversa fascia mattutina o pomeridiana in cui la prestazione lavorativa a tempo parziale del dipendente potrebbe svolgersi senza pregiudizio per le esigenze di servizio. Il Responsabile provvede quindi ad individuare la fascia oraria compatibile, mentre è riservata al Segretario generale, di concerto con la struttura competente in materia di personale, la verifica della praticabilità dell'eventuale diversa distribuzione d'orario richiesta dal Responsabile.

2. Le suddette decisioni dirigenziali sono riportate a retro della domanda di trasformazione da prodursi da parte del dipendente e sono altresì riportate sul nuovo contratto individuale di lavoro.

Art. 9 Distribuzione della prestazione lavorativa nel tempo parziale verticale

1. La prestazione lavorativa è concentrata in alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi dell'anno.
2. Spetta al Responsabile della struttura di assegnazione del richiedente pronunciarsi sulla compatibilità della tipologia verticale di tempo parziale richiesta dal dipendente con le esigenze organizzative della struttura. Nel caso di motivata incompatibilità il Responsabile indica la tipologia che consente, a fronte della trasformazione a tempo parziale del rapporto, di rispondere a tali esigenze organizzative.
3. Nel caso di prestazione concentrata in determinati periodi dell'anno, il dipendente con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali deve prestare la propria attività lavorativa per 6 mesi all'anno, il dipendente con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa pari a 24 ore settimanali deve prestare la propria attività per 8 mesi all'anno, mentre il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari a 30 ore settimanali deve prestare la propria attività per 10 mesi all'anno; la prestazione non può essere suddivisa in frazioni inferiori rispettivamente a 6, 8 o a 10 mesi.
4. Nel caso di prestazione concentrata in alcuni giorni del mese, il dipendente deve prestare attività a settimane alterne; tale possibilità è consentiva nella sola ipotesi di prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali.
5. Nel caso di prestazione concentrata in alcuni giorni della settimana, tale possibilità è consentita nelle ipotesi di prestazione lavorativa pari a 18 o 24 o 28 o a 30 ore settimanali.
6. Durante i mesi, le settimane o i giorni di presenza in servizio, il dipendente deve effettuare l'orario di lavoro settimanale previsto per il personale a tempo pieno.
7. Per il rapporto a tempo parziale nell'anno lo stipendio è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese. Per il rapporto a tempo parziale nel mese o nella settimana, lo stipendio è corrisposto mensilmente.

Art. 10 Rientro da tempo parziale a tempo pieno

1. Nei confronti dei dipendenti che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo, alla scadenza si ripristina la clausola contrattuale sottoscritta; in tal caso nessun atto è necessario.

Art. 11 Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per gravi motivi

1. In deroga ad eventuali limiti numerici e senza effetti sulla durata della eventuale successiva trasformazione del rapporto, è possibile chiedere, anche oltre i termini previsti, la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in presenza dei motivi personali o familiari che danno luogo alla trasformazione temporanea di cui al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 4, caratterizzati da particolare gravità ed urgenza.
2. Spetta al Responsabile del Servizio di assegnazione del richiedente pronunciarsi sulla compatibilità dell'orario e della tipologia richiesti nonché sulla compatibilità organizzativa della tipologia stessa.

3. La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro in tali casi può essere presentata in ogni momento e comunque entro il giorno 15 di ogni mese. Se accolta, la trasformazione ha luogo dal primo giorno del mese successivo.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente previsto, al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.